



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1539

Protocollo relativo alla Convenzione (OIL) n. 29 sul  
lavoro forzato e obbligatorio

N. 161 – 17 gennaio 2024



Camera dei deputati  
XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1539

Protocollo relativo alla Convenzione (OIL) n. 29 sul  
lavoro forzato e obbligatorio

N. 161 – 17 gennaio 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-12 DEL PROTOCOLLO.....</b>	<b>- 3 -</b>



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1539</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica</b>	presente
<b>Relatore per la</b>	Gardini (FdI)
<b>Commissione di merito:</b>	
<b>Commissione competente:</b>	III Commissione

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### **ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-12 del Protocollo**

**Le norme del disegno di legge** in esame hanno ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio. Il suddetto Protocollo ha lo scopo di rafforzare il quadro giuridico internazionale, creando nuovi obblighi per prevenire il ricorso al lavoro forzato, in particolare nel contesto della tratta degli esseri umani, per migliorare la protezione delle vittime e prevedere azioni di risarcimento per i danni materiali e fisici da esse subiti.

Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3 (disposizioni finanziarie), stabilisce che dall'attuazione del Protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1), le amministrazioni interessate sono tenute a svolgere le attività previste dalla ratifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2) e agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo (concernente la collaborazione fra gli Stati membri) si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 3).

Le norme del Protocollo, relativo alla Convenzione del 1930 sul lavoro forzato, ribadiscono l'obbligo di sopprimere il lavoro forzato (o obbligatorio), imponendo agli Stati membri l'adozione di misure efficaci e di un piano d'azione (articolo 1); individuano le misure di prevenzione del lavoro forzato (articolo 2); ribadiscono, per gli Stati membri, l'obbligo di proteggere le vittime (articolo 3) e di farle accedere a ricorsi e a risarcimenti (articolo 4) nonché di cooperare con gli altri Stati membri per assicurare la prevenzione e l'eliminazione del lavoro forzato in tutte le forme. L'articolo 7 abroga talune disposizioni della convenzione del 1930 superate o di carattere procedurale. L'articolo 6 e gli articoli da 8 a 12 recano disposizioni ordinamentali e le consuete disposizioni procedurali sulla ratifica, la denuncia, le lingue ufficiali ecc.

Per la puntuale descrizione del contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La **relazione tecnica** evidenzia che la ratifica del Protocollo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT osserva che l'attuazione del Protocollo non necessita infatti dell'introduzione, nell'ordinamento nazionale, di alcuna disposizione poiché tutto quanto è previsto dalla Convenzione è già contemplato nella normativa nazionale vigente.

In particolare, i molteplici obiettivi indicati all'articolo 1 del Protocollo, in materia di prevenzione ed eliminazione del lavoro forzato, saranno realizzati pienamente tramite il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge n. 228 del 2003, non necessitando ulteriori misure. L'articolo 2, specifica, in particolare, le misure che ciascuno Stato Membro deve adottare al fine di prevenire il lavoro forzato. Tali misure, come osservato nella RT, risultano già assunte nel nostro ordinamento giuridico e tutte le attività necessarie all'applicazione della disposizione, realizzate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (capitolo 1231 e 7131 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario. In merito all'articolo 3, che prevede l'obbligo degli Stati di assumere misure efficaci per identificare, liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, la RT rileva che non occorre l'adozione di alcuna norma di attuazione interna in quanto gli istituti già previsti nel nostro ordinamento ottemperano pienamente al rispetto degli obblighi previsti dal Protocollo. La RT specifica, inoltre, che la

disposizione dell'articolo 4 che prevede, al comma 1, che ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o dal loro *status* giuridico sul territorio nazionale, abbiano effettivamente accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come indennizzo, risulta attuata dall'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228 nel testo riveniente dalla modifica apportata dall'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. Tale risarcimento è disposto in un ammontare fisso pari a 1.500 euro per ciascuna vittima, viene corrisposto nel rispetto di una serie di condizioni stabilite dalla norma ed è a carico del Fondo annuale per le misure antitratta (capitolo 520 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri), già esistente e alimentato per legge con i proventi derivanti dalla confisca dei beni a seguito di sentenza di condanna penale. Anche in merito al comma 2 dell'articolo 4, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che le autorità competenti non siano tenute a perseguire o imporre sanzioni alle vittime di lavoro forzato o obbligatorio per la loro partecipazione ad attività illecite, che sono costrette a compiere come conseguenza diretta della sottomissione a lavoro forzato od obbligatorio, la RT segnala che tali misure risultano già previste nel nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 689 del 1981.

In merito all'articolo 5 del Protocollo, che stabilisce a carico dei Membri un obbligo di reciproca cooperazione per assicurare la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, la RT chiarisce che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto essa si limita a prevedere l'obbligatorietà di cooperare e dunque un *modus procedendi* per gli Stati Membri. Gli oneri derivanti dalle specifiche eventuali attività di cooperazione, ulteriori e diverse da quelle svolte nell'ambito di organismi internazionali di cui l'Italia è parte, vengono quantificati e coperti nell'ambito dei provvedimenti legislativi di autorizzazione alla ratifica del relativo accordo bilaterale.

Gli articoli da 6 a 12 del Protocollo rivestono carattere meramente procedurale in quanto volti a disciplinare gli aspetti interni e internazionali della procedura di ratifica. Da tali disposizioni non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio. La convenzione è già stata ratificata dall'Italia. La RT rileva che la ratifica del Protocollo non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica, in quanto la sua attuazione non necessita dell'introduzione nell'ordinamento nazionale di alcuna

disposizione poiché tutto ciò che è previsto dal Protocollo è già contemplato nella normativa nazionale vigente. Inoltre, la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa indicano puntualmente e molto dettagliatamente le norme nazionali volte a prevenire e contrastare il lavoro forzato, a proteggere le vittime e a collaborare con gli altri Stati. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del Protocollo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il successivo comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, con riguardo alla formulazione testuale delle disposizioni, non si hanno osservazioni.

Infine, il comma 3 del medesimo articolo 3 dispone che agli eventuali oneri relativi all'articolo 5 del Protocollo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, con una formulazione analoga a quella recata da altri provvedimenti di ratifica già approvati in via definitiva<sup>1</sup>. Al riguardo, non si formulano osservazioni.

---

<sup>1</sup> Si veda, ad esempio, l'articolo 4, comma 2, della legge n. 76 del 2023, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010.